

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 210

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri»

(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 3, 4 e 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato l'11 gennaio 2008)



*Il Ministro
per i rapporti con il Parlamento
e le riforme istituzionali*

DRP/I/ – XV D116/08

Roma, li 11/1/08

Caro Presidente,

Le trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto legislativo recante "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, di attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri" approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri del 28 dicembre 2007.

Cordiali saluti

Vannino Chiti
Vannino Chiti

Sen.
Franco MARINI
Presidente del
Senato della Repubblica
ROMA

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è stato emanato in attuazione della delega di cui alla legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunità europea - Legge comunitaria 2004, allegato B, nel quale è indicato il recepimento, tra le altre, della direttiva 2004/38/CE, del 29 aprile 2004, relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli stati membri, che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68 ed abroga le direttive 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE, 90/365/CEE e 93/96/CEE.

La citata legge n. 62, all'articolo 1, comma 5, autorizza il Governo ad adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive comprese negli elenchi allegati alla medesima legge, fra cui la direttiva n. 38/2004, entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto legislativo, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 72 del 27 marzo 2007.

Con il decreto in esame si provvede ad introdurre disposizioni integrative al decreto legislativo n. 30/2007.

Il provvedimento si compone di 2 articoli.

L'articolo 1, contiene le disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo n. 30/2007, predisposte anche in considerazione di quanto emerso nel corso del dibattito parlamentare relativo al disegno di legge di conversione del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181.

L'articolo prevede alla lettera a) un comma aggiuntivo all'articolo 5 del decreto legislativo n. 30/2007, che stabilisce la facoltà per il cittadino dell'Unione e per il suo familiare di presentare presso un ufficio di polizia la dichiarazione di presenza secondo le modalità da stabilirsi con decreto del Ministro dell'interno. Ove non sia presentata la dichiarazione, si presume che il cittadino dell'Unione sia presente sul territorio nazionale da oltre tre mesi, salva la possibilità concessa all'interessato di provare la minore permanenza. Tale disposizione è conforme alla Direttiva 38/2004 che all'articolo 5, paragrafo 5, stabilisce che lo Stato membro può prescrivere all'interessato di dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale entro un termine ragionevole e non discriminatorio.

Le lettere b) e c) prevedono che le risorse economiche, sufficienti - requisito previsto dagli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 30/2007 che il cittadino non lavoratore dell'Unione europea deve possedere per sé ed i propri familiari come condizione del diritto di soggiorno sul territorio per oltre tre mesi - derivino "da fonti lecite e dimostrabili". L'inciso è finalizzato a garantire che i redditi che consentono il mantenimento sul territorio nazionale e che soddisfano la condizione che determina il diritto di soggiorno provengano da "fonti lecite" e che la fonte sia accertabile.

La lettera c) modifica l'articolo 18, comma 2, del decreto legislativo, stabilendo che al provvedimento di allontanamento consegue la cancellazione anagrafica, oltre all'effetto già previsto di interrompere il periodo stabilito per acquisire il diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14.

La lettera d) sostituisce gli articoli 20,21 e 22 del decreto legislativo.

Con la sostituzione di tali disposizioni si è inteso innovare in modo organico e sistematico, sempre comunque in conformità alla direttiva europea, il sistema di allontanamento con le conseguenti garanzie giurisdizionali.

Nel rispetto della direttiva europea, la modifica è rivolta ad assicurare celerità ed effettività all' esecuzione degli allontanamenti dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari quando tali provvedimenti sono adottati per motivi di pubblica sicurezza.

Si è poi precisato, in ossequio alla direttiva (articolo 27, paragrafo 2) che i comportamenti rilevanti ai fini dell'allontanamento sono quelli che consistono in una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico e alla sicurezza pubblica.

Al fine di rendere più celeri le procedure di allontanamento, la novella attribuisce al prefetto l'adozione di tali provvedimenti (art. 20, comma 7), confermando la competenza del Ministro dell'interno (art. 20, comma 7) per l'adozione dell'allontanamento per motivi di ordine pubblico, in analogia a quanto disposto per i cittadini non appartenenti all'Unione europea dall'art.13, comma 1, del decreto legislativo n.286/1998 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero). Rimane di competenza del Ministro dell'interno, altresì, l'adozione del provvedimento quando esso si fonda su motivi relativi alla sicurezza dello Stato.

Innovando rispetto al testo originario dell'articolo 20, è previsto che, in caso il destinatario non conosca l'italiano, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del contenuto del provvedimento, anche attraverso appositi formulari tradotti in una lingua comprensibile e - ove non sia tecnicamente possibile - il formulario è consegnato nella traduzione inglese, francese, spagnola o tedesca.

In armonia con la direttiva europea è regolato il termine del divieto di reingresso che consegue ai soli provvedimenti di allontanamento di cui all'articolo 20. La durata del divieto di reingresso nel territorio nazionale non può essere superiore a dieci anni per gli allontanamenti per motivi di sicurezza dello Stato ed in 5 anni negli altri casi. In ossequio alla direttiva (art.32, paragrafo 1), è regolato il procedimento (comma 11) per chiedere la revoca del divieto da parte dell'interessato. L'istanza può essere presentata dopo che è trascorsa la metà del periodo del divieto o almeno tre anni. Competente a decidere sulla richiesta è l'autorità che ha adottato il provvedimento (Ministro o prefetto). Il comma 9 dell'art.20 richiama l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 13, comma 5 bis, del citato testo unico n.286/1998 (convalida del provvedimento di accompagnamento alla frontiera da parte del giudice di pace) per i provvedimenti ad esecuzione immediata motivati dalla sicurezza dello Stato. Il rinvio vale a garantire il rispetto dei principi costituzionali in materia di esecuzione dei rimpatri conformemente alla sentenza della Corte Costituzionale n. 222/2004. La convalida ex comma 5 bis dell'articolo 13 viene anche prevista (comma 10) nei casi di esecuzione immediata conseguenti all'individuazione sul territorio del destinatario del provvedimento di allontanamento trascorso il termine stabilito per l'esecuzione volontaria del provvedimento.

Al comma 12 del medesimo art. 20, si trasforma da contravvenzione in delitto, punito con la reclusione fino a tre anni, il rientro nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso.

Il comma 13 rinvia alle disposizioni del decreto legge n..... per quanto concerne la disciplina degli allontanamenti per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Infine, il comma 14, stabilisce che i provvedimenti di allontanamento sono adottati anche tenendo conto delle segnalazioni dei sindaci del luogo di residenza o dimora del destinatario.

Si è, inoltre, modificato l'art.21 del citato decreto legislativo n.30 per garantire l'ottemperanza all'allontanamento del cittadino dell'Unione quando vengono a mancare le condizioni che determinano il soggiorno.

La normativa europea consente l'allontanamento in tale ipotesi ma esclude che possa essere applicato il divieto di reingresso (art.15, comma 3 della direttiva). E' da sottolineare inoltre che in tali casi l'esecuzione da parte del questore del provvedimento sarebbe un inutile dispendio di risorse umane e finanziarie, considerato che l'allontanato potrebbe rientrare immediatamente sul territorio nazionale. Per garantire efficacia al provvedimento, attraverso la sua esecuzione volontaria, si è prevista l'attestazione di ottemperanza all'allontanamento che il destinatario del provvedimento deve consegnare ad un Consolato italiano. L'inosservanza della consegna dell'attestazione di ottemperanza comporta la sanzione, a carico del Cittadino U.E. individuato sul territorio nazionale, dell'arresto da uno a sei mesi e di una ammenda da 200 a 2.000 euro.

Infine è stata semplificata la disciplina sui ricorsi, prevista dall'articolo 22, anche per adeguarla alle novità introdotte in materia di allontanamento.

10 GEN 2008

Verifica del Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento Ragioneria Generale dello Stato ai sensi e per
gli effetti dell'art. 11-ter della legge 5 agosto 1978, n. 468

quantificazione oneri positiva negativa

copertura finanziaria positiva negativa

(in caso di previsione di spesa)

clausola di salvaguardia positiva negativa

L RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

h. g.
g. i.
Conto

RELAZIONE TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto

A). *Analisi dell'impatto normativo delle norme proposte sulla legislazione vigente.*

Il decreto modifica gli articoli 5 (diritto di ingresso), 7 (diritto di soggiorno per un periodo superiore a tre mesi), 9 (formalità amministrative per i cittadini dell'Unione e dei loro familiari), 18 (continuità del soggiorno) e sostituisce gli articoli 20 (limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno per motivi di ordine pubblico e di pubblica sicurezza) e 21 (allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno) e 22 (ricorsi contro i provvedimenti di allontanamento) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, di recepimento della direttiva europea 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri. In particolare, le modifiche all'articolo 5 prevedono la possibilità per il cittadino dell'unione di dichiarare la propria presenza sul territorio nazionale, presumendo in assenza della dichiarazione e salvo prova contraria, un soggiorno superiore a tre mesi. Quelle agli articoli 7 e 9 richiedono che le risorse economiche, cui subordinare il soggiorno, provengano da fonti licite e dimostrabili e, all'articolo 18, si prevede che l'allontanamento sia causa di cancellazione anagrafica. La modifica all'articolo 20 attribuisce al prefetto la competenza sui provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza. Le modifiche all'articolo 21 introducono un obbligo di consegna di un attestato di ottemperanza dell'ordine di lasciare il territorio nazionale nei confronti dei destinatari di allontanamento per cessazione delle condizioni che legittimano il soggiorno. Le modifiche all'articolo 22 sono intese ad adeguare la procedura di ricorso giurisdizionale alle modifiche apportate alla disciplina sostanziale.

B). *Analisi del quadro normativo e delle situazioni di fatto che giustificano l'innovazione della legislazione vigente; accertamento dell'esistenza nella materia oggetto di intervento di:*

- *riserva assoluta o relativa di legge;*
- *precedenti norme di delegificazione.*

L'intervento normativo mira ad adeguare la normativa sugli allontanamenti di cittadini comunitari o di loro familiari alle esigenze di celerità ed effettività della loro esecuzione, in relazione a comportamenti incompatibili con l'ordinaria convivenza che rendono urgente l'allontanamento dei responsabili di tali comportamenti.

C). *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

L'intervento normativo è conforme alla normativa europea.

D). *Analisi della compatibilità con le competenze costituzionali delle regioni ordinarie e a statuto speciale.*

Non si ravvisano elementi di contrasto al riguardo.

E). *Verifica della coerenza con le fonti legislative primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.*

Le disposizioni del provvedimento non inficiano l'autonomia degli enti locali né si pongono in contrasto con le fonti primarie che dispongono il trasferimento di funzioni alle regioni e agli enti locali.

2. Valutazione dell'impatto amministrativo.

A). *Ricognizione degli obiettivi del progetto e analisi dei tempi e mezzi individuati per il perseguimento.*

Adeguamento immediato della normativa nazionale sul monitoraggio delle presenze dei comunitari e sugli allontanamenti di cittadini comunitari o loro familiari alle esigenze di effettività dei relativi provvedimenti, in conformità alla direttiva europea che prevede le condizioni di esercizio del diritto di libera circolazione e soggiorno degli stessi.

B). *Valutazione dell'esistenza di oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.*

Il provvedimento non comporta nuovi oneri organizzativi a carico delle pubbliche amministrazioni.

C). *Valutazione dell'eventuale previsione della creazione di nuove strutture amministrative.*

Non è prevista la creazione di nuove strutture amministrative.

D). *Verifica dell'esistenza a carico di cittadini e delle imprese di oneri finanziari, organizzativi ed adempimenti burocratici.*

Il provvedimento non comporta oneri a carico dei cittadini o delle imprese.

3. Elementi di drafting e linguaggio normativo.

Il provvedimento:

- contiene riferimenti legislativi corretti;
- introduce la definizione normativa di motivi imperativi di pubblica sicurezza.
- non reca abrogazioni implicite di norme vigenti;

Analisi di impatto della regolamentazione (AIR)

Soggetti destinatari

I destinatari del provvedimento sono i cittadini di Paesi appartenenti all'Unione europea ed i loro familiari anche se cittadini extracomunitari nonché le Amministrazioni che intervengono nel procedimento per l'adozione dei provvedimenti di allontanamento degli stessi dal territorio nazionale.

La ratio dell'intervento

Monitorare la presenza sul territorio nazionale dei cittadini comunitari e assicurare celerità ed effettività all'esecuzione degli allontanamenti dal territorio nazionale dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari quando tali provvedimenti sono adottati per motivi di pubblica sicurezza.

Finalità del provvedimento, ambito dell'intervento e analisi dei mezzi e dei tempi individuati per il perseguimento degli obiettivi.

Il provvedimento modifica il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, di recepimento della direttiva europea 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri. Il decreto modifica, in particolare, la disciplina relativa agli allontanamenti e le procedure di ricorso avverso tali provvedimenti.

Verifica dell'esistenza di oneri finanziari

Si rinvia alla relazione tecnica.

RELAZIONE TECNICA

Si illustrano di seguito le norme adottate con il decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 62/2005 che modificano il decreto legislativo n. 30/2007 (Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri) suscettibili di comportare nuove spese.

Articolo 1, comma 1, lett.a) – introduzione della dichiarazione di presenza.

La facoltà data ai cittadini dell'Unione o ai loro familiari di presentare una dichiarazione di presenza agli Uffici di Polizia, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, è una disposizione che non comporta oneri.

Si sottolinea infatti che il modello predisposto per questa dichiarazione sarà reso disponibile agli Uffici interessati, come spesso avviene per altri moduli, presso il sito internet del Ministero dell'interno.

Articolo 1, comma 1, lett.e) – traduzione dei contenuti essenziali del provvedimento di allontanamento attraverso formulari ove possibile in una lingua comprensibile, ovvero in inglese, francese, spagnolo e tedesco.

La disposizione obbliga l'Amministrazione a predisporre formulari in almeno le 23 lingue ufficiali della Unione Europea. Detti formulari dovranno comunque essere completati per gli elementi essenziali e specifici relativi al singolo caso. Nel caso di mancanza di interpreti al momento disponibili per la lingua compresa dal destinatario sarà comunque necessario comunicare il modulo in una delle lingue indicate (francese, inglese, spagnolo o tedesco).

La spesa stimata è calcolata sulla base dei seguenti elementi.

Durante la vigenza del decreto-legge 1° novembre 2007, n. 181, sono stati emanati n. 270 provvedimenti di allontanamento per motivi di pubblica sicurezza e n. 23 provvedimenti di allontanamento per mancanza delle condizioni che determinano il soggiorno.

In circa 2 mesi di applicazione di norme analoghe a quella in esame sono stati, quindi, adottati circa 300 provvedimenti (circa 150 al mese). Sulla base di una stima prudenziale per eccesso si indica in circa 200 il numero di provvedimenti che verranno adottati in un mese, per un totale annuo pari a n. 2.400, arrotondati prudenzialmente a 2.500.

Per l'attività complessiva di traduzione (formulari e integrazione dei medesimi) si stima una spesa di 100 euro a documento. Tale costo è basato sull'attività attualmente svolta anche per la traduzione di documenti in materia di asilo, come indicato nella relazione tecnica al decreto legislativo di recepimento della direttiva 2005/85/CE, in corso di pubblicazione.

Costo stimato complessivo pari a € 100 X 2.500 = 250.000.

Per gli anni successivi si ritiene che i formulari dovranno essere predisposti anche per alcune lingue, quelle maggiormente diffuse, non dell'Unione Europea. Ciò per

estendere la norma anche ai familiari non cittadini dell'Unione. Si ritiene, comunque, che il numero dei modelli di formulari da predisporre possa subire negli anni successivi una diminuzione. Rimanendo, invece, invariata l'attività di traduzione per quelle parti specifiche, non inserite nel formulario, relative al caso concreto che giustificano l'allontanamento. La spesa per singolo provvedimento potrebbe, quindi, ridursi negli anni successivi, tenendo presente anche la rivalutazione monetaria, in meno 10 euro l'anno, rimanendo fissato a regime al terzo anno un costo medio stimato prudentemente in euro 80 a documento.

Per l'anno 2009 pertanto la spesa stimata è pari a euro 225.000 (2.500 x 90) ed a decorrere dal 2010 è pari a 200.000 (2.500 x 80).

Articolo 1, comma 1, lett.e) – capoverso “art. 20, commi 9, 10 e 12 – applicazione dell'art.13, comma 5-bis del T.U. n. 286/1998 che prevede la convalida da parte del giudice di pace per l'esecuzione immediata prevista per l'allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e nei casi di rintraccio sul territorio trascorso il termine per l'allontanamento volontario e in violazione del divieto di reingresso.

Le disposizioni su indicate comportano la convalida dell'esecuzione immediata da parte del giudice di pace con eventuale trattenimento in un Centro di permanenza temporanea e assistenza del destinatario del provvedimento in attesa della convalida, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 13, comma 5-bis del T.U. n. 286/1998, a cui il decreto fa espresso rinvio.

Al riguardo, si precisa che il comma 5-bis dell'articolo 13 del T.U. n. 286/1998 prevede che in caso di accompagnamento coattivo alla frontiera il questore chiede entro 48 ore la convalida del provvedimento al giudice di pace, che provvede nelle successive 48 ore. Nelle more della decisione, l'espellendo è trattenuto in uno dei Centri di permanenza temporanea ed assistenza di cui all'art. 14 del medesimo T.U. n. 286/1998, salvo che il procedimento possa essere definito nel luogo in cui è stato adottato il provvedimento, come spesso avviene.

Inoltre, nel caso di violazione del divieto di reingresso la disposizione rinvia anche all'applicazione delle disposizioni relative all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies secondo cui per procedere all'espulsione di un soggetto sottoposto a procedimento penale come quello previsto per la sanzione stabilita nella norma in esame, è necessario acquisire, entro 15 giorni, il nulla osta del giudice precedente. Nelle more del rilascio del nulla osta, il comunitario rimane trattenuto nel C.P.T.A.

E' da sottolineare che, nella vigenza del citato decreto-legge n. 181/2007, non sono state adottati allontanamenti per motivi di sicurezza dello Stato né per rintraccio sul territorio in violazione dei termini stabiliti per l'allontanamento volontario né per violazione del divieto di reingresso.

Con una stima prudenziale, comunque, se ne potrebbero stimare complessivamente in eccesso n. 200 l'anno.

In merito all'onere, è necessario sottolineare che dai dati pubblicati nel rapporto sulla criminalità del Ministero dell'interno, presentato nel giugno 2007, si evidenzia che fino al 2006 al primo posto nella graduatoria delle nazionalità degli espulsi per irregolarità del soggiorno vi erano i cittadini della Romania. Tale Stato, come è noto, è entrato a far parte dell'Unione Europea a decorrere dal 1 gennaio 2007, unitamente alla Bulgaria.

I dati indicano che nel 2004 i rumeni espulsi sono stati n. 11.628, nel 2005 n. 10.702 e nel 2006 n. 7.926. Tra questi risultano transitati nei CPTA n. 3.554 nel 2004, n. 4.980 nel 2005 e n. 4.175 nel 2006.

I cittadini bulgari espulsi nell'ultimo triennio risultano essere n. 841 nel 2004, n. 514 nel 2005 e n. 329 nel 2006. Tra questi risultano transitati nei CPTA n. 343 persone nel 2004, n. 273 nel 2005 e n. 223 nel 2006.

Si sottolinea che il numero delle esecuzioni degli allontanamenti dei cittadini dell'Unione da attuare sulla base delle disposizioni è da stimarsi in misura notevolmente inferiore (ne sono stati stimati 200 l'anno) rispetto ai numeri di espulsioni precedentemente indicati, essendo diverse le condizioni che giustificano i provvedimenti di allontanamento da quelle che giustificano le espulsioni. Gli allontanamenti di cittadini comunitari, infatti, sono immediatamente esecutivi solo quando disposti per i motivi indicati in precedenza (sicurezza dello Stato, violazione dell'esecuzione volontaria e violazione del divieto di reingresso) mentre le espulsioni di cittadini extracomunitari sono di regola eseguite con accompagnamento coattivo alla frontiera anche soltanto per irregolarità del soggiorno. E' da aggiungere che con decreto legge adottato dal Consiglio dei Ministri in data 28 dicembre 2007, sono state disciplinate ipotesi di allontanamento ad esecuzione immediata dei cittadini dell'Unione per motivi di prevenzione del terrorismo e per motivi imperativi di pubblica sicurezza.

Decisamente inferiori saranno, inoltre, gli oneri derivanti dall'eventuale trattenimento, per un periodo massimo di 19 giorni, nei Centri di permanenza temporanea e assistenza, in attesa della convalida dell'esecuzione dell'allontanamento e del nulla osta (nella relazione tecnica che accompagna il decreto legge sono stati stimati in 1.200)

Le risorse destinate ai rimpatri ed al trattenimento sono imputabili al piano gestione rimpatri che ora è il 2536/25 (precedente 2624/25 del Centro di responsabilità Ministero interno - Dipartimento della pubblica sicurezza) e 2351.2 del Centro di responsabilità Ministero dell'interno - Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione la cui dotazione per l'anno 2007 è stata pari, rispettivamente, a € 10.439.009 e 122.226.553.

In merito a tali stanziamenti si fa presente che lo stanziamento relativo alla gestione dei centri di permanenza ha avuto uguale dotazione anche nell'anno 2006 e identico stanziamento è previsto per l'anno 2008.

Per i rimpatri, invece, lo stanziamento è stato nell'anno 2006 di 12.456.000 euro, nell'anno 2007 di euro 10.439.000 e nell'anno 2008, a seguito di nota variazione di bilancio, è previsto nella misura di euro 8.490.350. Nonostante tale diminuzione

prevista per l'anno 2008, lo stanziamento è sufficiente alla copertura delle spese per gli allontanamenti dei cittadini comunitari.

Come precedentemente osservato, infatti, le espulsioni nel 2006 dei cittadini degli Stati che hanno fatto ingresso nell'Unione europea nel 2007 (rumeni n. 7.926, bulgari n. 329 = totale n. 8.255) hanno rappresentato, in percentuale, il 36,25 per cento del numero complessivo degli espulsi, che è stato pari a n. 22.770.

La stima dei cittadini comunitari allontanati con esecuzione immediata è pari a n. 200 (cui vanno aggiunti quelli previsti in attuazione del decreto legge adottato il 28 dicembre). Il numero complessivo comunque rappresenta meno del 15 per cento del numero delle espulsioni precedentemente eseguite nei confronti dei soggetti delle medesime nazionalità.

Si sottolinea, inoltre, che eventuali maggiori occorrenze per i rimpatri potranno comunque essere fronteggiate mediante variazioni compensative da effettuarsi all'interno dello stesso capitolo 2356, che presenta uno stanziamento di competenza 229.738.404 euro.

Rimane quindi confermata la sufficienza degli attuali stanziamenti.

E' da ribadire, infatti, che il numero degli allontanamenti con esecuzione immediata dei cittadini dell'Unione (motivi di terrorismo e imperativi di pubblica sicurezza), considerati i gravi motivi che ne consentono l'adozione, non può che essere stimato, infatti, in un numero notevolmente inferiore rispetto al passato.

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI AL
DECRETO LEGISLATIVO 6 FEBBRAIO 2007, N.30, DI ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA
2004/38/CE RELATIVA AL DIRITTO DEI CITTADINI DELL'UNIONE E DEI LORO
FAMILIARI DI CIRCOLARE E DI SOGGIORNARE LIBERAMENTE NEL TERRITORIO
DEGLI STATI MEMBRI.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004
relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare
liberamente nel territorio degli Stati membri;

Vista la legge 18 aprile 2005, n. 62, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi
derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee - Legge Comunitaria 2004, che ha
delegato il Governo a recepire la citata direttiva 2004/38/CE, compresa nell'elenco di cui
all'allegato B della legge stessa;

Visto il decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30, recante "Attuazione della direttiva
2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di
soggiornare liberamente sul territorio degli Stati membri;

Visto l'articolo 1, comma 5, della legge 18 aprile 2005, n. 62, che autorizza il Governo ad
emanare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi di attuazione delle direttive
comprese negli elenchi allegati alla medesima legge entro diciotto mesi dall'entrata in vigore del
provvedimenti;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attività di Governo e
ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28
dicembre 2007;

Acquisiti pareri delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato
della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dell'interno, di concerto
con i Ministri degli affari esteri, dell'economia e delle finanze e della giustizia

EMANA

il seguente decreto legislativo;

art.1

(Modifiche al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n.30)

1. Al decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, sono apportate le seguenti modifiche:

- a) all'articolo 5 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-bis. In ragione della prevista durata del suo soggiorno, il cittadino dell'Unione o il suo familiare può presentarsi ad un ufficio di polizia per dichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi";
- b) all'articolo 7, comma 1, lettera b), dopo le parole: "risorse economiche sufficienti," sono inserite le seguenti: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili,";
- c) all'articolo 9, comma 3, lettera b), dopo le parole: "risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari," sono inserite le seguenti: "derivanti da fonti lecite e dimostrabili,";
- d) all'articolo 18, comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che costituisce causa di cancellazione anagrafica";
- e) gli articoli 20, 21 e 22 sono sostituiti dai seguenti:

"art.20

*(Limitazioni al diritto di ingresso e di soggiorno
per motivi di ordine pubblico e pubblica sicurezza)*

1. Il diritto di ingresso e soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari, qualsiasi sia la loro cittadinanza, può essere limitato solo per motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
2. I provvedimenti di cui al comma 1 sono adottati nel rispetto del principio di proporzionalità e non possono essere motivati da ragioni estranee ai comportamenti individuali dell'interessato che rappresentino una minaccia concreta e attuale all'ordine pubblico o alla pubblica sicurezza. La esistenza di condanne penali non giustifica automaticamente l'adozione di tali provvedimenti.
3. Nell'adottare un provvedimento di cui al comma 1, si tiene conto della durata del soggiorno in Italia dell'interessato, della sua età, della sua situazione familiare e economica, della sua integrazione sociale e culturale nel territorio nazionale e dell'importanza dei suoi legami con il Paese di origine.
4. I titolari del diritto di soggiorno permanente di cui all'articolo 14 del decreto legislativo possono essere allontanati dal territorio nazionale solo per gravi motivi di ordine pubblico o di pubblica sicurezza.
5. I beneficiari del diritto di soggiorno di cui al decreto legislativo che hanno soggiornato nel territorio nazionale nei precedenti dieci anni o che siano minorenni possono essere allontanati solo per motivi di sicurezza dello Stato e per i motivi di cui al comma 13, salvo quando l'allontanamento sia necessario nell'interesse stesso del minore, secondo quanto previsto dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata con legge 27 maggio 1991, n. 176.
6. Le malattie o le infermità che possono giustificare limitazioni alla libertà di circolazione sul territorio nazionale sono solo quelle con potenziale epidemico individuate dall'Organizzazione mondiale della sanità, nonché altre malattie infettive o parassitarie contagiose, sempreché siano oggetto di disposizioni di protezione che si applicano ai cittadini italiani. Le malattie che insorgono successivamente all'ingresso nel territorio nazionale non possono giustificare l'allontanamento.
7. I provvedimenti di allontanamento dal territorio nazionale per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato sono adottati dal Ministro dell'interno. I provvedimenti di

- allontanamento per motivi di pubblica sicurezza sono adottati dal prefetto del luogo di residenza o dimora del destinatario.
8. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati con atti motivati, salvo che vi ostino motivi attinenti alla sicurezza dello Stato. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Il provvedimento è notificato all'interessato e riporta le modalità di impugnazione e, salvo quanto previsto al comma 9, indica il termine stabilito per lasciare il territorio nazionale che non può essere inferiore ad un mese dalla data della notifica e, nei casi di comprovata urgenza, può essere ridotto a dieci giorni. Il provvedimento indica anche la durata del divieto di reingresso che non può essere superiore a dieci anni nei casi di allontanamento per motivi di sicurezza dello Stato e a cinque anni negli altri casi.
 9. Per motivi di sicurezza dello Stato, il provvedimento di allontanamento è immediatamente eseguito dal questore e si procede alla convalida del provvedimento con il quale è disposta l'esecuzione immediata dell'allontanamento secondo le procedure di cui all'articolo 13, comma 5-bis del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
 10. Qualora l'allontanato si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine fissato nei provvedimenti di cui al comma 8, il questore dispone l'esecuzione immediata del provvedimento di allontanamento dell'interessato dal territorio nazionale. Si procede alla convalida del provvedimento con il quale è disposta l'esecuzione immediata dell'allontanamento secondo le procedure di cui all'articolo 13, comma 5-bis di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
 11. Il destinatario del provvedimento di allontanamento può presentare domanda di revoca del divieto di reingresso dopo che, dall'esecuzione del provvedimento, sia decorsa almeno la metà della durata del divieto, e in ogni caso decorsi tre anni. Nella domanda devono essere addotti gli argomenti intesi a dimostrare l'avvenuto oggettivo mutamento delle circostanze che hanno motivato la decisione di vietarne il reingresso nel territorio nazionale. Sulla domanda, entro sei mesi dalla sua presentazione, decide con atto motivato l'autorità che ha emanato il provvedimento di allontanamento. Durante l'esame della domanda l'interessato non ha diritto di ingresso nel territorio nazionale.
 12. Il destinatario del provvedimento di allontanamento che rientra nel territorio nazionale in violazione del divieto di reingresso è punito con la reclusione fino a tre anni ed è nuovamente allontanato con esecuzione immediata. Si procede alla convalida del provvedimento con il quale è disposta l'esecuzione immediata dell'allontanamento secondo le procedure di cui all'articolo 13, commi 3, 3-bis, 3-ter, 3-quater, 3-quinquies e 5-bis di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
 13. I provvedimenti di allontanamento per motivi imperativi di pubblica sicurezza sono regolati dalle disposizioni del decreto-legge 29 dicembre 2007, n. 249.
 14. I provvedimenti di allontanamento di cui al presente articolo sono adottati tenendo conto anche delle segnalazioni motivate del sindaco del luogo di residenza o di dimora del destinatario del provvedimento.

Art.21

(Allontanamento per cessazione delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno)

1. Il provvedimento di allontanamento di cui all'articolo 1 può altresì essere adottato quando vengono a mancare le condizioni che determinano il diritto di soggiorno dell'interessato ai sensi degli articoli 6, 7 e 13 e salvo quanto previsto dagli articoli 11 e 12.
2. Il provvedimento di cui al comma 1 è adottato dal prefetto, territorialmente competente secondo la residenza o dimora del destinatario, anche su segnalazione motivata del sindaco del luogo di residenza o dimora, con atto motivato e notificato all'interessato. Il provvedimento è adottato tenendo conto della durata del soggiorno dell'interessato, della sua età, della sua salute, della sua integrazione sociale e culturale e dei suoi legami con il Paese di origine. Il provvedimento riporta le modalità di impugnazione, nonché il termine per lasciare il territorio nazionale, che non può essere inferiore ad un mese. Se il destinatario non comprende la lingua italiana, il provvedimento è accompagnato da una sintesi del suo contenuto, anche mediante appositi formulari, sufficientemente dettagliati, redatti in una lingua a lui comprensibile o comunque in una delle lingue francese, inglese, spagnolo o tedesco, secondo la preferenza indicata dall'interessato. Unitamente al provvedimento di allontanamento è consegnata all'interessato una attestazione di obbligo di adempimento dell'allontanamento, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno e del Ministro degli affari esteri, da presentare presso un consolato italiano. Il provvedimento di allontanamento di cui al comma 1 non può prevedere un divieto di reingresso sul territorio nazionale.
3. Qualora il cittadino dell'Unione o il suo familiare allontanato sia individuato sul territorio dello Stato oltre il termine fissato nel provvedimento di allontanamento, senza aver provveduto alla presentazione dell'attestazione di cui al comma 2, è punito con l'arresto da un mese a sei mesi e con l'ammenda da 200 a 2.000 euro.

Art.22

(Ricorsi avverso i provvedimenti di allontanamento)

1. Avverso il provvedimento di allontanamento adottato dal Ministro dell'interno può essere presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, sede di Roma.
2. Avverso il provvedimento di allontanamento adottato dal prefetto può essere presentato ricorso entro venti giorni dalla notifica, a pena di inammissibilità, al tribunale in composizione monocratica in cui ha sede l'autorità che lo ha adottato. La parte può stare in giudizio personalmente.
3. I ricorsi di cui ai commi precedenti, sottoscritti personalmente dall'interessato, possono essere presentati anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana; in tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza. La procura speciale al patrocinante legale è rilasciata avanti all'autorità consolare, presso cui sono eseguite le comunicazioni relative al procedimento.
4. I ricorsi di cui ai commi 1 e 2 possono essere accompagnati da una istanza di sospensione dell'esecutorietà del provvedimento di allontanamento. Fino all'esito dell'istanza di cui al presente comma, l'efficacia del provvedimento impugnato resta sospesa, salvo che il provvedimento di allontanamento si basi su una precedente decisione giudiziale ovvero sia fondato su motivi di sicurezza dello Stato.

5. Sul ricorso di cui al comma 2, il tribunale decide a norma degli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Qualora i tempi del procedimento dovessero superare il termine entro il quale l'interessato deve lasciare il territorio nazionale ed è stata presentata istanza di sospensione ai sensi del comma 4, il giudice decide con priorità sulla stessa prima della scadenza del termine fissato per l'allontanamento.
6. Al cittadino comunitario o al suo familiare, qualunque sia la sua cittadinanza, cui è stata negata la sospensione del provvedimento di allontanamento è consentito, a domanda, l'ingresso ed il soggiorno nel territorio nazionale per partecipare al procedimento di ricorso, salvo che la sua presenza possa procurare gravi turbative o grave pericolo all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica. L'autorizzazione è rilasciata dal questore anche per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare su documentata richiesta dell'interessato.
7. Nel caso in cui il ricorso è respinto, l'interessato presente sul territorio dello Stato deve lasciare immediatamente il territorio nazionale."

Art. 2

(Disposizione finanziaria)

1. All'onere derivante dalla traduzione del provvedimento di allontanamento ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera c), valutato in euro 250.000 per l'anno 2008, in euro 225.000 per l'anno 2009 ed euro 200.000 a decorrere dall'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'unità previsionale di base "Oneri comuni di parte corrente", istituita nell'ambito del programma "Fondi di riserva speciali", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
2. Il Ministro dell'interno provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 1, informando tempestivamente il Ministero dell'economia e delle finanze, anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti correttivi di cui all'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, prima dell'entrata in vigore dei provvedimenti o delle misure di cui al periodo precedente, sono tempestivamente trasmessi alle Camere, corredati da apposite relazioni illustrative.